

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/55 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 2021**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo modello di certificato per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali prescrizioni relative all'ingresso nell'Unione sono ulteriormente specificate nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 239, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2016/429 prevede la possibilità per la Commissione di adottare norme speciali in materia di deroghe alle prescrizioni generali per l'ingresso nell'Unione di animali che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio. Sulla base di tale articolo, l'articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di stabilire norme speciali per l'ingresso di ungulati originari dell'Unione che vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli (eventi) organizzati al di fuori dell'Unione, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione subito dopo.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/54 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati originari dell'Unione che sono spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere spostati nuovamente nell'Unione (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (3) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce, tra l'altro, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione di animali terrestri. Tale regolamento di esecuzione non contiene tuttavia alcun modello di certificato che accompagni le partite di ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi organizzati al di fuori dell'Unione, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione subito dopo. In tale certificato l'autorità competente del paese terzo o territorio in cui si svolge l'evento dovrebbe fornire le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale per tali ingressi specifici di animali di cui all'articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 modificato. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, è pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 onde disporre che tale modello di certificato accompagni tali partite.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie di animali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. In particolare, l'allegato II, parte 1, di tale regolamento di esecuzione contiene l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati. La parte 4 di tale allegato prevede determinate garanzie in materia di sanità animale che possono essere stabilite per determinati paesi terzi, territori o loro zone in conformità all'articolo 237 del regolamento (UE) 2016/429. A causa dei rischi per la sanità animale che potrebbero derivare dai movimenti di ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione subito dopo, la possibilità prevista all'articolo 177 del regolamento delegato (UE) 2020/692 relativa al ritorno nell'Unione di tali ungulati dopo la partecipazione a eventi organizzati al di fuori dell'Unione dovrebbe essere limitata a determinati paesi terzi e territori che offrano le necessarie garanzie. Tale possibilità dovrebbe essere pertanto descritta come una garanzia in materia di sanità animale nell'allegato II, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ed essere limitata a determinati paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ungulati nella parte 1 di tale allegato.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/403 e (UE) 2021/404.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

- all'articolo 14, dopo la lettera k) è aggiunta una nuova lettera l):
 - «l) ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 12, per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione.»;
- l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1. Nella sezione relativa agli ungulati all'interno della tabella che elenca i modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione, dopo la voce «CAM-CER», è aggiunta la seguente voce:

«ENTRY-EVENTS	Capitolo 12 <i>bis</i> : modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione»
---------------	---

2. dopo il capitolo 12 e prima del capitolo 13 è inserito il seguente capo 12 bis:

«Capitolo 12 bis

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI UNGULATI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO PER PARTECIPARE A EVENTI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE (MODELLO «ENTRY-EVENTS»)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE					
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC			
	Nome		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR			
	Indirizzo						
	Paese	Codice ISO del paese				I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore		I.6. Operatore responsabile della partita				
	Nome		Nome				
	Indirizzo		Indirizzo				
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione		I.12. Luogo di destinazione				
Nome		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento			
Indirizzo		Indirizzo					
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese				
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza					
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso					
<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave		I.17. Documenti di accompagnamento					
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale							
Identificazione						Tipo	Codice
		Paese	Codice ISO del paese				
		Riferimento del documento commerciale					
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore			N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione							
I.21.			I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno				
I.23.							
I.24.		I.25. Quantità totale		I.26.			
I.27. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità

PAESE

Modello di certificato ENTRY-EVENTS

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ungulati di cui alla parte I:</p> <p>II.2.1. sono [bovini,]⁽¹⁾ [ovini,]⁽¹⁾ [caprini]⁽¹⁾ che sono originari dell'Unione e sono stati mossi il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽²⁾ per partecipare a un evento, un'esposizione, una mostra o uno spettacolo che si è svolto in uno stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — situato nella zona contrassegnata dal codice: ___ - ___⁽³⁾⁽⁴⁾ che, alla data di spedizione degli animali dall'Unione, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione delle specie di animali di tale partita ed elencata di conseguenza nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione; — che soddisfa le prescrizioni applicabili alle operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; — nel quale per tutta la durata dell'evento sono stati detenuti solo bovini, ovini o caprini che, all'arrivo nello stabilimento, soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione previste dalla legislazione dell'Unione; <p>II.2.2. sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine nell'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 senza passare per un altro stabilimento o per un altro paese terzo o territorio;</p> <p>II.2.3. sono stati caricati per la spedizione diretta nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)⁽⁵⁾ su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli animali non possano uscire o cadere; ii) possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; <p>II.2.4. sono stati sottoposti, nelle 24 ore precedenti il carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le malattie emergenti;</p> <p>II.2.5. non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 e per tutta la durata dell'evento fino al loro carico per la spedizione nell'Unione.</p>		
	<p>Note</p> <p>Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione. Il presente certificato è disponibile solo per i paesi terzi, i territori o loro zone contrassegnate dall'indicazione «EVENTS» nell'allegato II, parte 1, colonna 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente certificato i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>		

PAESE

Modello di certificato ENTRY-EVENTS

	<p>Parte I Casella I.27: «Sistema di identificazione e numero di identificazione»: specificare il sistema di identificazione [ad esempio marchio auricolare, tatuaggio, transponder ecc., sulla base dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2035] e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Data di spedizione dall'Unione: non può essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso degli animali in questione da tale zona. Non può essere anteriore alla data di approvazione dell'evento per il quale l'ungulato viene trasportato.</p> <p>(3) Il codice della zona figurante nell'allegato II, parte 1, colonna 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(4) Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione «EVENTS» nell'allegato II, parte 1, colonna 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Data di spedizione per il ritorno nell'Unione: il periodo compreso tra tale data e la data di carico per la spedizione dall'Unione non può superare i 15 giorni.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma»</p>

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1. la parte 1 è così modificata:

i) le voci relative a Regno Unito e Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

«GB Regno Unito	GB-1	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	BRU, LEB, EVENTS			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y	BRU, EVENTS			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	ADV			
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ¹	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ¹	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ¹	RUM, RHINO, HIPPO				
	GB-2	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y	TB, BRU, LEB, EVENTS			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y	BRU, EVENTS			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	ADV			
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ¹	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ¹	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ¹	RUM, RHINO, HIPPO				

GG Guernsey	GG-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		EVENTS			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ¹	OV/CAP-X		BRU, EVENTS			
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ¹	SUI-X		ADV			
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ¹	RUM, RHINO, HIPPO»					

ii) la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:

« IM Isola di Man	IM-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		TB, BRU, LEB, EVENTS			
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU, EVENTS»			

iii) la voce relativa a Jersey è sostituita dalla seguente:

« JE Jersey	JE-0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ¹ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		LEB, EVENTS»			
-----------------------	------	--------	---	-----------------	--	-----------------	--	--	--

2. nella parte 4, dopo la voce relativa alla garanzia sanitaria animale «ADV» è aggiunta la seguente voce:

«EVENTS	L'ingresso nell'Unione di partite di bovini, ovini o caprini che sono originarie dell'Unione e vengono mosse nella zona di cui alla parte 1, colonna 2, del presente allegato per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione è autorizzato purché siano accompagnate dal modello di certificato "ENTRY-EVENTS" di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (*).
---------	--

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»